



copia

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 24 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale di contestazione n.° 2013/30 CC NAS RG del 09.03.2013 – del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione di Violazione Amministrativa n.° 2013/30 CC NAS RG del 09.03.2013 – del Comando Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Ragusa, ore 11:30, redatto dal M.A. S.UPS STURIALE Antonio, unitamente al M.A. S.UPS SAMARITANO Salvatore entrambi in servizio presso il NAS di Ragusa, e del Mar. Ca. MANCINI Ezio e Mar. VALENZISI Angelo, effettivi alla Stazione C.C. di Ragusa Ibla, a seguito ad ispezione amministrativa effettuata in data 01.03.2013 presso l'allevamento avente Cod. Az. IT009RG220, sito in Ragusa C/da Poggio Grosso s.n. della Società Semplice Azienda Agricola F.lli Cascone, di cui è legale rappresentante il Sig. CASONE Salvatore, nato a Ragusa il 31.03.1968 ed ivi residente in via F.lli Belleo n.° 84;

Atteso che a carico del suddetto Sig. CASONE Salvatore e della Società Semplice Azienda Agricola F.lli Cascone obbligata in solido, di cui è socio amministratore e legale rappresentante lo stesso Cascone Salvatore, è stata rilevata la violazione amministrativa di cui all'art. 4 del **Regolamento (CE) n.° 1760/2000, secondo le disposizioni del D.P.R. 19.10.2000, n.° 437 e del D.M. 31.01.2002, sanzionata dall'art. 3, comma 8, del D. Lgs n.° 58/2004 "per avere, nelle predette qualità, omesso di comunicare all'Autorità Competente, entro 7 giorni dall'evento, l'avvenuta movimentazione dei seguenti due capi bovini, relativamente alla loro uscita dalla azienda per macellazione: Bovino n.° IT088000016106 macellato il 7.2.2013 e Bovino n.° IT088990103871 macellato il 13.02.2013"**;

Considerato che per tale violazione l'art. 3, comma 8, del D. Lgs, n.° 58/2004, così dispone: "Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di comunicare all'autorità competente entro sette giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, secondo le modalità indicate nell'articolo 7, comma 18, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 7, commi 10 e 11, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo" per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€. 400,00 (pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista x 2 capi)**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato a cura del BRIG. AGLIECO Sebastiano a mani del Sig. CASONE Salvatore, che nulla ha inteso dichiarare, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di **€. 400,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;


Vista la nota Prot. n.° 0105843/SGD15 dell'Ufficio Avvocatura del Comune di Ragusa che comunica che al Comune di Ragusa, quale Autorità Competente pro- tempore, non sono stati presentati scritti difensivi dal Sig. CASONE Salvatore, avverso il verbale n.° 2013/30 CC NAS RG del 09.03.2013 entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 18 della L. 689/81;


Visto il rapporto ex art. 17 Legge 689/81 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa a firma del Comandante Luogotenente Salvatore Massa, con prot. n.° 3/179 del 05.11.2015;

Rilevato che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al Sig. CASONE Salvatore, nella qualità di Legale rappresentante dell'Allevamento (Cod. Az. IT009RG220), il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha presentato scritti difensivi per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, la sanzione va confermata con l'aumento fino al 20%.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.


Pagina 1



VISTO il Reg. (CE) n.° 1760/2000, secondo le disposizioni del D.P.R. 19.10.2000, n.° 437 e del D.M. 31.01.2002.

VISTO il D. Lgs. 28.01.2004 n.° 58.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. CASCONI Salvatore, nato a Ragusa il 31.03.1968, ivi residente in via F.lli Belleo n.° 84 in proprio e quale legale rappresentante della Società Semplice Azienda Agricola F.lli Cascone, proprietaria dell'allevamento avente Cod. Az. IT009RG220, sito in Ragusa C/da Poggio Grosso s.n., obbligata in solido, il pagamento della somma totale di **€. 420,00** (euro quattrocentoventi/00) per sanzione amministrativa il pagamento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, **(l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%, € 210 x 2 capi bovini movimentati).**

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 420,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 486,00 (euro quattrocentoottantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”* nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. CASCONI Salvatore, residente in via F.lli Belleo n.° 84 in proprio e quale legale rappresentante della Società Semplice Azienda Agricola F.lli Cascone,
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Ragusa via Perlasca 2).

Si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 09 FEB. 2016

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò**



